



17897-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 24/02/2022 - CC

R.G.N. 19312/2021

Non 17897
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19312-2021 proposto da:

(omissis) domiciliato presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis)

- **ricorrente** -

contro

(omissis), in persona del procuratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis)

- **controricorrente** -

contro

(omissis)

2160
22

- intimati -

avverso la sentenza n. 565/2021 del TRIBUNALE di PISA, depositata
il 23/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCIA.

9

Rilevato che:

1. (omissis) ha impugnato, dinanzi al Tribunale di Pisa, la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di condanna di (omissis) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito ad un sinistro stradale.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 565 del 23 aprile 2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda originaria del (omissis) condannando i convenuti al risarcimento dei danni morali e materiali causati dal sinistro stradale. Ha, invece, rigettato la richiesta di condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e, “*stante il parziale accoglimento delle domande attoree*”, ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

3. Avverso tale pronuncia (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso (omissis)

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c” per ~~aver~~ non aver il Tribunale posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Sostiene in particolare che il giudice di seconde cure si sarebbe discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, riconoscendo natura meramente accessoria alla domanda ex art. 96 c.p.c., ritiene che il suo rigetto, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla medesima parte, non configuri una ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.

5. Il motivo di ricorso è fondato.

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. 11792/2018).

Ritiene il Collegio di seguire il predetto orientamento e pertanto risulta errata la sentenza del giudice dell'appello che non ha posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio di merito.

6. Pertanto, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione ^{Sesta} Terza Civile - 3 della Corte suprema di Cassazione in data 24 febbraio 2022.

Il Presidente

Francesco M. C...

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi, 1 GIU. 2022



[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra